

N. 988

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCANU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008

Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è finalizzato a dare compiutezza e concreta attuazione alla legge 14 ottobre 1999,n. 365, con cui, giustamente, viene consentito ai familiari dei caduti in guerra di riportare in Italia le salme dei loro congiunti sepolte in terra straniera.

La legge in vigore ha consentito di superare l'assurdo impedimento di chi voleva riavere i propri cari caduti in azioni a difesa della Patria e a seguito delle drammatiche deportazioni dell'ultima guerra, ma non ha precostituito le condizioni per consentire il rimpatrio delle spoglie a tutti coloro che sentivano l'umana e nobile esigenza di onorare i propri morti, poichè le spese per il rimpatrio dei resti sono state poste a carico delle famiglie.

È evidente che questo diritto ha finito per essere un privilegio riservato solo a famiglie che potevano sostenere tali spese e per frustare i sentimenti di coloro che, pur volendo, non hanno la possibilità di accedervi per ragioni economiche, rendendo ancora più dolorosa la privazione di tale vicinanza affettiva.

D'altro canto il rimborso delle spese per il rimpatrio delle salme, se da un lato risponde ad un riconoscimento moralmente dovuto dallo Stato stesso a quanti hanno difeso la Patria con il sacrificio della vita, dall'altro non costituisce un onere significativo nell'economia generale della spesa pubblica.

Alla luce di queste considerazioni, con l'articolo 1 del disegno di legge, si propone che tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario e il rimpatrio della salma siano a totale carico dello Stato che è tenuto a provvedere, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, al rimpatrio delle salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali all'estero.

Con l'articolo 2, si provvede allo stanziamento delle risorse ritenute necessarie al rimpatrio delle salme dei nostri concittadini rimaste in terra straniera.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge. XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al secondo comma le parole: «a spese degli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «a spese dello Stato»;
- *b*) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassettaossario e il rimpatrio della salma sono totalmente a carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali».

Art. 2.

- 1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.